



COMUNE DI VETRALLA

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N.
Data di registrazione

66
15/06/2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERIODO DI “MASSIMO RISCHIO” DI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

SETTORE VII PATRIMONIO

IL SINDACO

Premesso che il D. Lgs. n° 01/2018 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile” riconosce il Sindaco Autorità territoriale di Protezione Civile

Che il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

Vista la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 “organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo che al capo IX rileva le funzioni ed i compiti dei Comuni in merito alla Protezione Civile” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 112/98 di conferimento di funzioni di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i.;

Vista la Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 28.10.2002;

Visto il Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n° 7;

Visto il R.D. n. 3267 del 30.12.1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

Visto il D. L. n° 91 del 26/06/2014 – disposizioni urgenti per il settore agricolo;

Visto il D. Lgs. n° 152/2006 “norme in materia ambientale”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale **n. 270 del 15 maggio 2020** con la quale è stato approvato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022;

Viste le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi ed ai rischi conseguenti, pubblicate **in G.U. n. 117 del 20 maggio 2023**;

Vista la nota della Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile – Area Emergenze e Sala Operativa Regionale avente per oggetto: “Campagna estiva antincendio boschivo 2023”;

Vista la nota della **Prefettura di Viterbo** avente ad oggetto: ”attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti.”

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.lgs n. 267 del 2000 e ss.ss.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

CON EFFETTO IMMEDIATATO DAL 15 GIUGNO FINO AL 30 SETTEMBRE 2023, PERIODO IN CUI VIENE DICHIARATO LO STATO DI MASSIMO RISCHIO DI INCENDI, nelle zone boscate e nelle aree ad esse assimilate ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 39/2002 ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti, e a distanza minore di metri lineari 200 dai boschi:

E' VIETATO

accendere fuochi di ogni genere o compiere ogni altra azione che possa, comunque, arrecare pericolo immediato di incendio quali brillare mine, usare esplosivi, apparecchi a fiamma o elettrici, depositare o dare fuoco ad immondizie di qualsiasi natura;

bruciare le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe nonché arbusti e erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali e lungo autostrade e comunque lungo le vie principali di comune azione, salvo gli abbruciamenti di prevenzione incendi autorizzati. Al riguardo si comunica che il D.L. 3. aprile 2006 n.152 "Norme in materia Ambientale" ha introdotto all'art. 182 il comma 6 bis che recita "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata";

fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;

esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotati di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate -fatta eccezione per i mezzi di servizio impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti e per le attività agro-silvo- pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

E' FATTO OBBLIGO

Agli Enti o privati possessori, a qualsiasi titolo di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il "periodo di grave pericolosità" ad evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi. A Tutti gli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti di adoperarsi al fine di evitare l'insorgere e la propagazione degli incendi.

A tal fine si prescrivono i seguenti interventi:

1. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri lineari e sgombero di covoni di grano e/o materiale combustibile per una distanza di metri 10 da terreni su cui si trovano stoppie e/o materiale vegetale erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito e da terreni incolti.
2. Ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (eccettuate le specie protette) sui confini con strade, autostrade, ferrovie ed altre vie di transito per una profondità di ml 5;
3. Ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, FF.SS., Provincia, Comune) della vegetazione erbacea ed arbustiva presente lungo le scarpate stradali e autostradali;
4. Interramento delle stoppie e dei residui di vegetazione di lavorazioni agricole nel periodo 30 maggio – 30 settembre, in tutti i terreni a distanza inferiore a metri 50 dai boschi.

Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

- a) 0761 461201 – Corpo di Polizia Locale;
- b) 803555 (numero verde) Protezione Civile della Regione Lazio;
- c) 1515 Emergenza Ambientale;
- d) 115 Vigili del Fuoco;
- e) 112 Numero unico europeo emergenza;

Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 – bis comma 1 bis del T.U. n° 267 del 18/08/2000, ad Ha o frazione di Ha, oltre ai provvedimenti di natura penale e, ove riscontrabili, le misure previste dalla Legge 353 del 21.11.2000.

In ogni caso si applicano le norme in materia di tutela risarcitoria contro danni all'ambiente previste dalla parte VI del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga portata a conoscenza mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale inserendola nel sito ufficiale e pubblicata all'Albo Pretorio on line.

Il Carabinieri Forestali dello Stato – Il Comando Vigili del Fuoco – Il Corpo della Polizia Provinciale – Il Comando dei Carabinieri di Vetralla – Il Comando della Polizia Locale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza ai fini della tutela ambientale, protezione della natura e antincendio a carico dei cittadini inadempienti.

Di demandare i Carabinieri Forestali dello Stato – al Comando Vigili del Fuoco – al Corpo della Polizia Provinciale al Comando dei Carabinieri di Vetralla e al Comando della Polizia Locale l'accertamento delle violazioni alle norme dei Regolamenti Comunali vigenti in materia, alla presente ordinanza sindacale e alla vigente legislazione antincendi nonché l'adozione dei relativi atti di irrogazione delle sanzioni e misure conseguenti.

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Agenzia Regionale di Protezione Civile Area Emergenze e sala Operativa di Protezione Civile;
- Provincia di Viterbo;
- Stazione Carabinieri Forestali di Vetralla;
- Stazione Carabinieri di Vetralla
- Vigili del Fuoco;
- Comando di Polizia Locale;
- Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- RFI Rete Ferroviaria Italiana direzione territoriale produzione Roma;
- All'ANAS coordinamento territoriale Centro / Area Compartimentale Lazio.
- Prefettura di Viterbo

AVVERTE

- a) che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Delle Monache Antonio.
- b) che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o, comunque, dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

c) la presente ordinanza sindacale e l'informativa verranno pubblicati sul sito istituzionale www.comune.vetralla.vt.it

IL SINDACO
AQUILANI SANDRINO / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)